



CITTA' DI ATRIPALDA

PROVINCIA DI AVELLINO

ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 149 del 30-10-2017

OGGETTO

GIUDICE DI PACE DI AVELLINO - GIUDIZIO GALDO ANGELO / COMUNE DI ATRIPALDA - APPELLO
SENTENZA N. 3286/2017 R.G. 5641/2016 - CRON. 16219/B/2017.

L'anno duemiladiciassette il giorno trenta del mese di ottobre alle ore 18:45 nella Residenza Comunale, previo espletamento delle formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto Comunale, si è riunita la Giunta Comunale.

Presiede la seduta: Ing. Giuseppe Spagnuolo in qualità di SINDACO.

Partecipa all'adunanza, nell'esercizio delle sue funzioni, il Segretario Generale Dott. Beniamino Iorio.

Intervengono:

Spagnuolo Giuseppe	SINDACO	P
Nazzaro Anna	VICE SINDACO	P
Moschella Vincenzo	ASSESSORE	P
Palladino Nunzia	ASSESSORE	P
Urciuoli Stefania	ASSESSORE	P
Troisi Antonio	ASSESSORE	A

Il Sindaco, riconosciuta valida l'adunanza, dichiara aperta la seduta e la discussione sull'oggetto all'ordine del giorno.

Sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 267/00, come modificato dalle legge 213/12, hanno espresso i relativi pareri i responsabili dei Settori interessati come riportati in calce.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che è stata notificata agli atti del Comune di Atripalda, con prot. n. 23829 del 25/10/2017, la Sentenza n. 3286/2017 R.G. 5641/2016 - Cron. 16219/B/2017 - pronunciata dal Giudice di Pace di Avellino Dott.ssa Luisa Berardo - depositata in cancelleria in data 17/10/2017- con la quale è stato accolto il ricorso promosso dal sig. Galdo Angelo per l'opposizione a sanzione amministrativa accertata a mezzo autovelox mobile sulla SS 7 bis nel territorio del Comune di Atripalda, annullando il verbale opposto e condannando l'Ente al pagamento delle spese;

Atteso che il Giudice di Pace, contrariamente a quanto riportato e dichiarato nel corpo del verbale ed alla documentazione fotografica depositata in sede di comparsa di costituzione in giudizio ed acquisita al fascicolo processuale, afferma che *"... il Comune di Atripalda, sebbene ne avesse lo specifico onere, ha ommesso di dimostrare che tra il segnale di indicazione del controllo della velocità e quello della postazione di rilevamento di quest'ultima, fosse stata rispettata la distanza prevista dalla succitata normativa, né che tale segnaletica fosse ripetuta in prossimità delle intersezioni stradali ivi esistenti."*, pur non avendo tra l'altro il ricorrente addotto alcuno specifico motivo di ricorso e/o eccezione sul punto;

Ritenuto opportuno impugnare la citata Sentenza n. 3286/2017 dinanzi al Tribunale di Avellino, a tutela degli interessi del Comune, ravvisando nella stessa validi motivi per la proposizione dell'appello anche in ragione delle numerose Sentenze favorevoli al Comune pronunciate dal Giudice di Pace di Avellino in analoghe fattispecie;

Sentito in tal senso il Consigliere Delegato al Contenzioso;

Preso atto che i competenti Settori hanno rappresentato la necessità di impugnare la Sentenza in questione;

Esaminata la documentazione in atti e ritenuto instaurare dinanzi al Tribunale di Avellino il relativo giudizio di gravame al fine di tutelare gli interessi e le ragioni dell'Ente;

Acquisito, in via preliminare, il prescritto parere tecnico, ed il parere di regolarità contabile e l'attestazione di copertura finanziaria in quanto il presente atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'ente, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Ravvisata la propria competenza ai sensi dell'articolo 48 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267;

Con voti unanimi, legalmente espressi;

DELIBERA

Di proporre appello avverso la Sentenza n. 3286/2017 R.G. 5641/2016 - Cron. 16219/B/2017 - Giudice di Pace di Avellino Dott.ssa Luisa Berardo - Depositata in cancelleria in data 17/10/2017, per le ragioni in premessa esplicitate;

Di dare atto che al conferimento dell'incarico provvederà il Sindaco ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 267/2000 T.U.E.L. e art.19, lett. h) del vigente Statuto;

Di dare mandato al Settore Contenzioso affinché istruisca la convenzione disciplinante l'incarico in applicazione delle direttive fissate con delibera di G.C. n. 112 del 03/07/2012;

Di incaricare il Responsabile del III Settore di fornire al legale designato ogni elemento utile alla difesa dell'Ente.

LA STESSA GIUNTA

Rilevata l'urgenza;

Con votazione palese, unanime, espressa per alzata di mano;

DELIBERA

Di dare alla presente immediata esecuzione ai sensi dell'art. 134, 4 comma, T.U.E.L. n. 267 del 18/08/2000.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
F.to Ing. Giuseppe Spagnuolo

Il Segretario Generale
F.to Dott. Beniamino Iorio

Certificato di Pubblicazione

Certificasi dal sottoscritto Segretario che, giusta relazione dell'Istruttore addetto alle pubblicazioni, copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art.124, comma 1, del D.lgs n.267 del 18/08/2000, per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal 09-11-2017

Dal Municipio, li 09-11-2017

Il Segretario Generale
F.to Dott. Beniamino Iorio

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti di ufficio;

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 30-10-2017

Per espressa dichiarazione di immediata esecutività (art. 134 c. 4 D.lgs n. 267/2000).

Dal Municipio, li 09-11-2017

Il Segretario Generale
F.to Dott. Beniamino Iorio

VISTO DI Regolarita' Tecnica

Il Responsabile del Settore
F.to Dott. Domenico Giannetta

VISTO DI Regolarità tecnica

Il Responsabile del Settore
F.to Dott.ssa Italia Katia Bocchino

VISTO DI Regolarita' contabile

Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to Dott. Paolo De Giuseppe

Per copia conforme al suo originale.

Dal Municipio, li 09-11-2017

Il Segretario Generale
Dott. Beniamino Iorio